



GIUSEPPE MANCINO

L'opponibilità del lodo arbitrale rituale alla procedura fallimentare: la definitiva consacrazione della sua equivalenza alla sentenza giurisdizionale.

Cass. Civ., Sez. I, 5 febbraio 2025, n. 2840

In tema di opposizione allo stato passivo, il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale dal momento dell'ultima sottoscrizione, a norma dell'art. 824 bis c.p.c., è come tale opponibile alla procedura fallimentare da tale data, nella quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti.

La sentenza in commento segna un punto fermo nella complessa ricostruzione della natura giuridica del lodo arbitrale rituale, chiarendo definitivamente la sua efficacia e opponibilità alle procedure concorsuali già prima della concessione dell'*exequatur*. La Corte di cassazione, con la decisione n. 2840/2025, affronta una questione di non poco momento: il valore del lodo arbitrale in sede fallimentare in assenza di esecutività ex art. 825 c.p.c. e la riconducibilità della sua efficacia alla data dell'ultima sottoscrizione, ex art. 824-bis c.p.c.

The judgment under comment marks a milestone in the complex reconstruction of the legal nature of the ritual arbitration award, definitively clarifying its effectiveness and enforceability in bankruptcy proceedings even before the granting of the *exequatur*. The Supreme Court, in Judgment No. 2840/2025, addresses an issue of no small importance: the value of the arbitration award in bankruptcy proceedings in the absence of enforceability under article 825 of the Code of Civil Procedure and the traceability of its effectiveness to the date of the last signature, pursuant to article 824 *bis* of the Code of Civil Procedure.

Sommario: 1. Premessa: il caso e le questioni giuridiche – 2. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'arbitrato rituale – 3. L'efficacia del lodo, la data certa e la sua opponibilità alla procedura fallimentare – 4. Segue: l'equiparazione tra lodo arbitrale rituale e sentenza: fondamento sistematico, valenza giurisdizionale e opponibilità nella crisi d'impresa – 5. Considerazioni finali: gli effetti sistemici della natura giurisdizionale del lodo.

1. Premessa: il caso e le questioni giuridiche

La pronuncia in esame chiarisce (ulteriormente) la natura del lodo arbitrale rituale e il suo rapporto con la giurisdizione statale, concentrandosi in particolare sulla sua opponibilità alla procedura fallimentare anche in assenza del decreto di esecutività ex art. 825 c.p.c., in forza dell'art. 824-bis c.p.c. e dei principi di diritto ormai consolidati dalla giurisprudenza.

La questione origina dalla mancata ammissione al passivo fallimentare di un credito fondato su un lodo arbitrale, ritenuto inopponibile per difetto di data certa. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione il decreto di rigetto, articolando vari motivi di ricorso; nel presente studio l'attenzione si concentrerà, in via prioritaria e unitaria, sui motivi (accolti) attinenti alla piena parificazione del lodo alla sentenza giurisdizionale sin dalla sua ultima sottoscrizione.

In primis, la decisione di merito impugnata, nel ritenere che il lodo arbitrale rituale non fosse opponibile al fallimento, in quanto atto di natura meramente privatistica, si poneva in contrasto con il dettato dell'art. 824-bis c.p.c., secondo cui "[...] il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria".

Inoltre, il Tribunale aveva escluso la certezza della data del lodo, fondando la propria tesi su un orientamento ormai superato¹ e ritenendo che la sola sottoscrizione degli arbitri non fosse sufficiente a conferirle efficacia probatoria, poiché gli arbitri non rivestono la qualità né di pubblici ufficiali né di incaricati di pubblico servizio. Conseguentemente, affermava che l'unica modalità idonea a conferire data certa al lodo fosse il deposito in Tribunale per l'ottenimento dell'*exequatur*.

Ancora, sotto tale profilo, la Suprema Corte ha ritenuto la decisione di merito anacronistica e noncurante del disposto di cui all'art. 823, n. 7 e n. 8, c.p.c., che individua nella sottoscrizione e nella data apposta nel lodo i soli elementi necessari ai fini della certezza della data, senza subordinare tale effetto al successivo deposito per il rilascio del decreto di esecutività.

La prima sezione della Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, ha accolto il ricorso per le ragioni sopra evidenziate.

Questa decisione pone in luce profili di particolare rilevanza sistematica. In primo luogo, essa ribadisce e corrobora la piena equiparazione del lodo arbitrale alla sentenza giurisdizionale, consolidandone ulteriormente la natura e l'efficacia giuridica. Si rafforza così l'idea che gli arbitri, nell'ambito del procedimento rituale, svolgano una funzione propriamente giurisdizionale, emettendo provvedimenti dotati di autorità e stabilità analoghe a quelle delle decisioni statali.

Tale principio è fondamentale per garantire la fiducia delle parti nell'effettività e nell'esecutività delle decisioni arbitrali, favorendo la diffusione dell'arbitrato quale strumento alternativo e complementare rispetto alla giurisdizione ordinaria².

Tuttavia, non bisogna cadere nell'eccesso opposto ed equiparare in toto ad una sentenza, un provvedimento, il lodo, privo delle minime necessarie formalità.

¹ A.F. DI GIROLAMO, *Il curatore, il procedimento arbitrale pendente ed il lodo* in *L'Arbitrato* a cura di L. Salvaneschi e A. Graziosi, Milano, 2020, p. 583 s.

² In argomento, va sottolineato che tale visione dell'istituto si inserisce nel solco tracciato dalla riforma del processo civile attuata con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della delega conferita con la L. 27 settembre 2021, n. 134, contribuendo a consolidare la funzione di sgravio dei ruoli della magistratura ordinaria affidata, tra gli altri strumenti, all'istituto dell'arbitrato.

In argomento, rileva la decisione della Corte ove argomenta in ordine alla mancanza di necessità del decreto di esecutività: la possibilità di opporre alla procedura fallimentare un lodo non impugnabile anche in assenza di *exequatur* consente, da un lato, di accelerare i tempi e di ridurre i costi e le incertezze connesse ai procedimenti di riconoscimento ed esecuzione³; dall'altro lato, impone una riflessione attenta sull'incidenza di tale semplificazione sulle garanzie processuali, specialmente nei contesti più complessi o controversi.

Infine, la questione della "data certa" del lodo assume rilievo specifico nei procedimenti fallimentari. La pronuncia in esame tende a ridimensionare il formalismo relativo a tale requisito, valorizzando la sostanza del diritto riconosciuto nel lodo arbitrale⁴. Questo orientamento, pur improntato a criteri di efficienza, solleva delicate implicazioni in tema di tutela dei creditori e di prevenzione di eventuali abusi nell'ambito delle procedure concorsuali.

È chiaro, dunque, che la decisione offre spunti di riflessione di grande interesse per gli operatori del diritto dell'arbitrato e delle procedure concorsuali, promuovendo una visione moderna e pragmatica del ruolo dell'arbitrato, attenta a coniugare l'efficienza processuale con il rispetto delle garanzie giuridiche delle parti coinvolte.

2. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'arbitrato rituale

La pronuncia in commento, come anticipato, si inserisce all'interno di un percorso normativo e giurisprudenziale complesso che ha progressivamente ridefinito la natura dell'arbitrato rituale e il regime giuridico del lodo. In particolare, nel criticare la pronuncia di merito impugnata, essa - la riconduce e - si confronta con l'originario orientamento delle Sezioni Unite, cristallizzato nella sentenza n. 527 del 3 agosto 2000 secondo cui il lodo arbitrale, espressione di un procedimento "ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale", aveva natura di atto privatistico, fondato esclusivamente sull'autonomia delle parti, e privo di effetti propri delle pronunce giurisdizionali senza l'intermediazione dell'*exequatur*.

Questa impostazione si fondava sulla separazione concettuale tra l'attività arbitrale e l'esercizio della funzione giurisdizionale statale, ritenendo che gli arbitri, in quanto privi di *imperium*, non potessero emettere provvedimenti dotati di immediata autorità. Il lodo, pertanto, era visto come un atto negoziale che solo attraverso il decreto di esecutorietà ex art. 825 c.p.c. acquistava valore di sentenza.

Tale concezione è stata tuttavia radicalmente superata.

Già la legge n. 25/1994 aveva segnato una prima svolta, consentendo l'impugnazione del lodo indipendentemente dal suo deposito, e parificando sotto il profilo degli effetti sostanziali l'introduzione del procedimento arbitrale alla proposizione della domanda giudiziale (artt.

³ G. CAGGIANO, *L'esecutività del lodo arbitrale*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 442.

⁴ R. CARUSO, *L'autorevolezza del lodo arbitrale: tra sentenza e contratto*, in *Dir. Fall.*, 2015, p. 68.

2652-2653 c.c.). Il compimento definitivo di questa evoluzione è avvenuto con il d.lgs. 40/2006, che, mediante l'introduzione dell'art. 824-bis c.p.c., ha attribuito al lodo "*gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*" dalla data della sua ultima sottoscrizione. Le Sezioni Unite, con la decisione n. 24153 del 25 ottobre 2013 hanno dato atto di questa trasformazione, affermando che l'attività degli arbitri rituali, pur non qualificandosi come esercizio della giurisdizione statale, integra comunque una funzione giurisdizionale privata, esercitata in piena conformità ai principi fondamentali del giusto processo. Questo orientamento è stato consolidato dalla sentenza delle S.U. n. 8776 del 30 marzo 2021 nella quale si è ribadito che il lodo esiste ed è efficace tra le parti sin dalla sua sottoscrizione, producendo effetti pienamente parificati alla sentenza giudiziale.

Le motivazioni di questo superamento si radicano, da un lato, nel principio di autonomia negoziale che legittima la risoluzione privata delle controversie (nel pieno rispetto dell'art. 102 Cost.⁵) relative a diritti disponibili, dall'altro, nell'esigenza di efficienza e certezza del diritto. In questa chiave, l'arbitrato rituale si configura come una vera «giurisdizione privata»⁶, distinta dalla funzione pubblicistica dei giudici ordinari, ma egualmente orientata alla tutela dei diritti.

Non era mancato chi⁷ già prima delle intervenute riforme, aveva ritenuto che l'arbitrato rituale, pur traendo origine dalla volontà delle parti, si era progressivamente allontanato da una mera logica negoziale per assumere un ruolo istituzionale nell'ambito dell'ordinamento, costituendo un *tertium genus* tra contratto e provvedimento giurisdizionale⁸.

In tale contesto si è inserita la riflessione di un'autorevole dottrina, che ha criticato ogni tentativo di ridurre l'arbitrato rituale a un fenomeno meramente negoziale, insistendo invece sulla sua natura giurisdizionale in senso funzionale. Tale tesi ha evidenziato come il lodo, pur privo di investitura pubblica, produca effetti autoritativi e vincolanti, propri dell'attività di accertamento della legge, in quanto scelto dalle parti e disciplinato dalla legge processuale. La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale si fonda, in questa visione, sulla diversa struttura e funzione: mentre il secondo si esaurisce in una determinazione contrattuale, il primo

⁵ Corte Cost., 14 luglio 1977, n. 127; Corte Cost., 27 febbraio 1996, n. 54. Come chiarito dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza 14 luglio 1977, n. 127, la disciplina dell'arbitrato obbligatorio si pone in contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost. laddove impedisce alle parti – nel caso di specie, all'inventore e al datore di lavoro – di adire la giurisdizione ordinaria. La Consulta, pur partendo da una prospettiva fortemente critica nei confronti dell'imposizione eteronoma del giudizio arbitrale, ha allo stesso tempo riconosciuto con nettezza che l'arbitrato volontario, fondato sull'autonomia negoziale, costituisce una modalità pienamente legittima di risoluzione delle controversie. Tale principio è stato ribadito nella sentenza 24 luglio 1998, n. 325, nella quale si è dichiarata l'illegittimità di una normativa che imponeva l'arbitrato senza prevedere alcuna possibilità per le parti di derogare a tale vincolo, anche unilateralmente. L'arbitrato, ha affermato la Corte, è compatibile con i principi costituzionali solo quando è espressione di una scelta libera e consapevole delle parti stesse, in quanto forma alternativa e non surrogatoria della giurisdizione statale. In questo senso P. PERLINGIERI, *Arbitrato e Costituzione*, Napoli, 2002, p. 36 ss.

⁶ E. FAZZALARI, *La giustizia alternativa*, Milano, 1990, p. 38.

⁷ A. PROTO PISANI, *Arbitrato e processo*, Torino, 1997, p. 44; C. Punzi, *Diritto processuale civile*, Torino, 2010, vol. II, p. 799.

⁸ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, Torino, 2025, p. 4 s.

configura un vero e proprio procedimento di giustizia, concluso da un provvedimento che, sebbene privato nella fonte, assume valore decisorio e sostitutivo rispetto alla sentenza statale⁹.

Il lodo rituale, dunque, è oggi un atto di diritto pubblico, in quanto espressione di un'attività di decisione autorizzata e regolata dall'ordinamento, pur mancando agli arbitri un'investitura pubblicistica; tra l'altro, questa impostazione rappresenta lo sviluppo coerente delle tesi sostenute, già oltre due decenni or sono, da chi aveva individuato nel lodo una manifestazione di funzione giurisdizionale privata¹⁰.

La sentenza in esame, confermando la piena opponibilità del lodo alla procedura fallimentare sin dall'ultima sottoscrizione, senza necessità del deposito, rappresenta l'approdo coerente di questa evoluzione.

L'accento posto sull'efficacia "*ex tunc*" del lodo risponde non solo all'esigenza di effettività della tutela arbitrale, ma anche a quella di garantire la parità tra creditori nel concorso fallimentare, senza sacrificare la certezza dei rapporti giuridici.

In effetti, la tematica della data certa del lodo, rilevante ai fini dell'opponibilità *ex art. 45 l. fall.*¹¹, aveva tradizionalmente imposto un rigido formalismo, volto a proteggere la *par condicio creditorum*. La valorizzazione della sottoscrizione come momento genetico di piena efficacia del lodo consente oggi di conciliare la certezza dei diritti con l'efficienza del sistema, in linea con il *favor* per l'arbitrato riconosciuto, come approfondiremo meglio al successivo paragrafo, sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza più recente¹².

Infine, è importante notare che la parabola evolutiva qui tratteggiata non elimina la distinzione tra giurisdizione statale e giurisdizione arbitrale: la fonte del potere decisionale degli arbitri resta privata e convenzionale. Tuttavia, una volta costituito il vincolo arbitrale, il procedimento che ne deriva si avvicina per disciplina, struttura e finalità a quello giurisdizionale, in un'ottica di effettività e fungibilità della tutela.

In conclusione, la decisione in commento contribuisce a rafforzare la configurazione dell'arbitrato rituale come - quella che potremmo definire - "attività assimilata a quella giurisdizionale" pienamente idonea a garantire una tutela dei diritti equivalente a quella offerta dalla giustizia statale, consolidando l'idea - ormai centrale nella dottrina

⁹ C. CAVALLINI, *Giovanni Verde e l'arbitrato*, in *Sull'Arbitrato: studi offerti a Giovanni Verde* a cura di F. Auletta, G.P. Califano, G. della Pietra, N. Rascio, Napoli, 2010, p. 180 ss.; G. Verde, *Pubblico e privato nel processo arbitrale*, in *Riv. arb.*, 2003, p. 634 ss.; Id., *Sul monopolio dello Stato in tema di giurisdizione*, in *Riv. arb. proc.*, 2003, p. 371 ss.

¹⁰ S. CHIARLONI, *Arbitrato e giurisdizione*, Torino, 2003, p. 56; R. VACCARELLA, *Arbitrato e funzione giurisdizionale*, Napoli, 2001, p. 83.

¹¹ Il contenuto della disposizione in oggetto è stato integralmente recepito nell'art. 145 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, senza subire modifiche.

¹² E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, cit., p. 4 s.

processualistica contemporanea - che l'arbitrato rappresenti una modalità non eccezionale, ma ordinaria di amministrazione della giustizia nei rapporti tra privati¹³.

3. L'efficacia del lodo, la data certa e la sua opponibilità alla procedura fallimentare

La definizione del momento in cui il lodo arbitrale rituale acquista "data certa" e diventa opponibile nella procedura fallimentare costituisce un tema centrale per la tutela della *par condicio creditorum*.

Tale tesi poneva (e forse pone) le basi su un unico assunto per cui dovrebbero considerarsi opponibili alla procedura concorsuale solo quelle obbligazioni che siano dotate di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale medesima; al riguardo, il lodo arbitrale meramente datato e sottoscritto, ma privo di *exequatur*, non poteva essere ritenuto "certamente" antecedente al fallimento in quanto gli arbitri sono privi del potere di conferire al lodo "pubblica fede"¹⁴.

Nonostante l'evoluzione giurisprudenziale di cui si è dato atto al precedente paragrafo, fino a pochi anni fa vi era ancora chi sosteneva l'inopponibilità del lodo privo del decreto di cui all'art. 825 c.p.c. alla procedura concorsuale, ovvero non portato a conoscenza delle controparti con qualsiasi altro mezzo in grado di conferirgli data certa¹⁵ (es. PEC, posta raccomandata ecc.).

Tali questioni, tuttavia, possono considerarsi assorbite già con l'introduzione dell'art. 824-bis c.p.c., operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con cui il legislatore ha stabilito che "*il lodo rituale ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*"¹⁶.

¹³ Sul punto si vedano: M. FARINA, *L'arbitrato*, in *La riforma del processo civile* a cura di R. Giordano e A. Panzarola, Milano, 2024, p. 99; A. A. ROMANO, *Diritto dell'Arbitrato Rituale*, Torino, 2023, p. 214 ss.; A. HENKE, *I conflitti di potestas iudicandi*, Torino 2022, p. 196 ss.; ove si evince chiaramente che l'intervento del legislatore nel 2006 si è caratterizzato per essere volto a contrastare l'orientamento allora seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'arbitrato era privo di natura giurisdizionale e configurabile unicamente come strumento negoziale di risoluzione delle controversie.

¹⁴ In quanto né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio. Pur non essendo strettamente necessario, alla luce di quanto sin qui esposto, pare legittimo porsi un interrogativo: considerato che la nomina di un arbitro privo dei requisiti tecnico-professionali minimi è, nella prassi, ipotesi pressoché inesistente, e che la scelta ricade normalmente su professionisti operanti nel settore oggetto della controversia: è ancora giustificabile il mancato riconoscimento, in capo agli arbitri, di un potere di attestazione che viene invece attribuito a figure professionali analoghe in altri ambiti? Basti pensare, a titolo esemplificativo, al potere degli avvocati di autenticare la sottoscrizione della procura alle liti, o a quello riconosciuto a ingegneri e architetti di asseverare atti tecnici.

In una prospettiva *de iure condendo*, e tenuto conto che si tratterebbe di un intervento di mero coordinamento normativo, si potrebbe ragionevolmente sostenere l'opportunità di prevedere che almeno una parte del collegio arbitrale sia composta da soggetti in possesso di qualifiche professionali e morali adeguate, ai quali attribuire la facoltà di certificare, anche mediante strumenti tecnologici, in modo certo e inequivoco la data e la sottoscrizione del lodo arbitrale.

¹⁵ A. F. DI GIROLAMO, *Il curatore, il procedimento arbitrale pendente ed il lodo* in *L'Arbitrato* a cura di L. Salvaneschi e A. Graziosi, cit., p. 583 s.; A. CASTAGNOLA, *Procedimento arbitrale, lodo e fallimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 233 ss.

¹⁶ G. LUDOVICI, *L'acquiescenza anticipata alla sentenza: l'accettazione della sentenza anteriormente alla sua pronuncia (con conseguente rinuncia preventiva all'impugnazione della stessa) può configurare un negozio giuridico processuale plurilaterale a carattere aleatorio*, in www.laprevidenza.it.

Tale previsione ha definitivamente sancito il superamento della concezione del lodo come atto meramente negoziale, riconoscendogli, a partire dall'ultima sottoscrizione, una natura sostanzialmente giurisdizionale.

La sottoscrizione finale del lodo non si configura più come un adempimento meramente formale, ma rappresenta il momento genetico in cui il provvedimento arbitrale acquista la sua piena efficacia giuridica. Essa costituisce, simultaneamente, sia la manifestazione della concorde adesione degli arbitri al contenuto della decisione, sia la fissazione di una data certa opponibile ai terzi, con tutte le implicazioni che ne derivano in ambito concorsuale. Sul piano dogmatico, la data certa del lodo deve essere letta alla luce dell'art. 2704 c.c., come elemento idoneo a fornire piena prova della formazione del documento in un dato momento, salvo querela di falso¹⁷.

In sede concorsuale, questa certezza assolve una funzione di filtro: consente di delimitare con precisione il novero dei creditori che possono concorrere al riparto della massa attiva, includendo esclusivamente i crediti già esistenti e formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento¹⁸ (*rectius* liquidazione giudiziale). Non sarebbe compatibile con le esigenze di certezza e stabilità del concorso fallimentare l'ammissione di crediti fondati su lodi privi di data certa o formatisi successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

Nella disciplina attuale, è stata dunque esclusa ogni rilevanza del deposito del lodo presso la cancelleria ai fini della sua efficacia sostanziale: il deposito ex art. 825 c.p.c. è atto finalizzato esclusivamente a conferire efficacia esecutiva al lodo, e non incide né sulla sua validità né sulla sua opponibilità. La funzione esecutiva resta, dunque, separata dalla funzione dichiarativa e probatoria, che si consuma al momento della sottoscrizione.

La giurisprudenza di legittimità ha recepito pienamente questa impostazione. In particolare, con la sentenza in esame la prima sezione della Corte di cassazione ha ribadito che il momento dell'ultima sottoscrizione è quello genetico dell'efficacia giurisdizionale del lodo. Nessun ulteriore adempimento di pubblicità o deposito è richiesto affinché il lodo possa essere validamente opposto alla massa dei creditori. In caso contrario, si rischierebbe di sovvertire il principio di certezza dei rapporti giuridici e di introdurre elementi di aleatorietà nella disciplina del concorso.

Tale assetto si inserisce in un più ampio quadro evolutivo volto a riconoscere al lodo arbitrale un'efficacia pienamente assimilabile a quella della sentenza, come sostenuto anche nella più recente dottrina¹⁹. L'arbitrato, pur fondandosi sull'autonomia privata delle parti, viene a

¹⁷ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, cit., p. 304.

¹⁸ In questo senso A. CASTAGNOLA, *Procedimento arbitrale, lodo e fallimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 233 ss.; S. VINCRE, *Arbitrato rituale e fallimento*, Padova, 1996, p. 115 ss.; A. CARATTA, *Lodo di condanna generica, arbitrato sul quantum e successivo fallimento*, in *Riv. arb.*, 1999, p. 120 s.

¹⁹ W. RUOSI, in L.P. COMOGGIO E R. VACCARELLA, *Codice di procedura civile commentato*, sub art. 824-bis c.p.c., in www.onelegale.wolterskluwer.it, 2025.

configurarsi come modalità alternativa e legittima di esercizio della funzione giurisdizionale, soggetta a garanzie di imparzialità, contraddittorio ed effettività della tutela.

Non va tuttavia ignorato che nella prassi arbitrale si sono sviluppate soluzioni operative che, pur rispettando la struttura formale della sottoscrizione, cercano di conciliare esigenze di tempestività con quelle di completezza documentale. È ormai frequente, in prossimità della scadenza del termine per il deposito del lodo, la prassi di procedere dapprima alla sottoscrizione del solo dispositivo, rinviando la redazione della motivazione ad un momento successivo. Tale tecnica è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità²⁰, purché il contenuto dispositivo sia idoneamente individuato e sottoscritto.

Questa evoluzione testimonia la necessità di trovare un equilibrio tra due opposte esigenze: da un lato, quella di garantire la certezza e l'affidabilità del lodo come titolo probatorio e di credito; dall'altro, quella di preservare la snellezza e la rapidità che costituiscono il tratto distintivo dell'arbitrato rispetto alla giurisdizione statale. In questa prospettiva, l'uso di strumenti tecnologici avanzati, quali la firma digitale e la marcatura temporale, può rappresentare un importante fattore di innovazione, offrendo mezzi sicuri per certificare la data di formazione del lodo e riducendo il rischio di contestazioni documentali.

Non può infine escludersi che, per garantire una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra arbitri, parti e terzi, sia auspicabile una riforma che introduca un meccanismo di verifica accelerata della data del lodo, ad esempio prevedendo un termine breve per sollevare contestazioni, prima della dichiarazione di fallimento. Una tale innovazione consentirebbe di rafforzare la tutela della massa dei creditori, senza sacrificare l'immediatezza degli effetti della sottoscrizione.

In conclusione, l'ultima sottoscrizione del lodo arbitrale rituale si conferma il perno attorno a cui ruota la sua efficacia sostanziale e la sua opponibilità in sede concorsuale. Il sistema attuale, pur ispirato a principi di snellezza e rapidità, deve essere applicato con rigore, per evitare che l'autonomia privata degeneri in una lesione dei principi di parità e certezza che presidiano il concorso fallimentare.

4. Segue: l'equiparazione tra lodo arbitrale rituale e sentenza: fondamento sistematico, valenza giurisdizionale e opponibilità nella crisi d'impresa

Giunti a questo punto della trattazione dovrebbe essere evidente che la sentenza in esame rappresenta un momento di consolidamento interpretativo nel lungo percorso che ha portato all'assimilazione degli effetti del lodo arbitrale rituale a quelli della sentenza statale.

In particolare, come già anticipato, in virtù dell'art. 824-*bis* c.p.c., il lodo arbitrale rituale, una volta sottoscritto, produce effetti del tutto identici a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, ivi inclusa la sua piena opponibilità nei confronti della massa

²⁰ Cass., 24 ottobre 2017, n. 25189.

fallimentare. Questo approdo, ormai consolidato, si fonda su una duplice direttrice: da un lato, il riconoscimento normativo dell'efficacia giurisdizionale del lodo; dall'altro, il suo inquadramento funzionale come espressione dell'attività decisoria propria di un organo giurisdizionale, seppure di natura privatistica.

Sul piano normativo, l'art. 824-bis c.p.c. ha avuto una funzione dirimente nel sancire che il lodo, «dalla data della sua ultima sottoscrizione, ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria». La norma, introdotta con la riforma del 2006, è l'esito di un lungo processo di evoluzione legislativa che ha preso le mosse dalla legge n. 28/1983 e ha avuto una tappa decisiva nella novella del 1994. Questi interventi hanno progressivamente eliminato l'intermediazione giudiziale, segnatamente all'*exequatur*, quale condizione per la produzione degli effetti del lodo, affermando invece la sua immediata efficacia giuridica a partire dalla sottoscrizione²¹. In questo modo, è stato compiuto un vero e proprio "salto di sistema": il lodo, da mero prodotto negoziale suscettibile di controllo giudiziale, si è trasformato in un atto giurisdizionale autonomo, capace di produrre effetti vincolanti e di giudicato in via diretta²². Tale approccio ha trovato pieno conforto nella dottrina maggioritaria, la quale sottolinea che l'attitudine al giudicato è intrinsecamente legata alla funzione giurisdizionale, e non può essere ricondotta a un'attività meramente contrattuale o negoziale²³. Il giudicato, infatti, presuppone un accertamento autoritativo, compiuto da un soggetto terzo e imparziale, titolare di un potere pubblico conferito dall'ordinamento. In questo senso, l'arbitrato rituale si colloca nella dimensione della "giurisdizione convenzionale", dove la fonte del potere è sì pattizia, ma la natura della funzione è pubblica. Gli arbitri (peraltro non pubblici ufficiali) sono dunque "giudici privati" a tutti gli effetti, come già da tempo riconosciuto²⁴. Proprio per tutte queste ragioni: la deliberazione del lodo rappresenta l'esercizio tipico della funzione decisoria,

²¹ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, aggiornato da A. Carratta, III, Torino, 2011, p. 391 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, p. 451 ss.; M. TARUFFO, in L. P. COMOGGIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, I, Bologna 2012, p. 126; C. SPACCAPELO, *L'imparzialità dell'arbitro*, Milano, 2009, p. 61; In senso contrario, G. BONATO, *La natura e gli effetti del lodo arbitrale: studio di diritto italiano e comparato*, Napoli, 2012, p. 226 ss., secondo cui l'art. 824-bis c.p.c., nel limitarsi ad attribuire al lodo gli "effetti della sentenza" dalla data della sua ultima sottoscrizione, non autorizzi a riconoscergli anche la forza del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. In assenza di un espresso richiamo a tale norma, sarebbe arduo sostenere che un atto emanato da soggetti privati, quali sono gli arbitri (art. 813, comma 2, c.p.c.), possa produrre effetti autoritativi e incontrovertibili propri della giurisdizione pubblica. Si aggiunga che neppure in ambito statale vi è unanimità sul fatto che il giudicato costituisca un effetto autonomo della sentenza, e che analoghi dubbi sono emersi anche in altri ordinamenti, come quello brasiliano, dove il lodo è sì riconosciuto come vincolante tra le parti, ma non idoneo a formare un vero e proprio giudicato. In questa prospettiva, l'art. 824-bis confermerebbe la natura privatistica e vincolante *inter partes* del lodo, senza elevarlo, sul piano sistematico, al rango della decisione statale.

²² E. MARINUCCI, *sub art. 824-bis c.p.c.*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2014, p. 644 ss.

²³ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, cit., p. 308 ss.; F.P. LUISO, *Diritto Processuale Civile*, Vol. V: *La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, XIV ed., Milano, 2024, p. 245.

²⁴ S.U., 25 ottobre 2013, n. 24153.

e si configura come l'atto conclusivo del processo arbitrale, con la stessa portata di una sentenza giudiziaria²⁵.

Anche dal punto di vista strutturale e contenutistico, il lodo presenta caratteristiche del tutto assimilabili alla sentenza. Esso deve essere motivato, deve rispettare il principio del contraddittorio e può contenere statuizioni costitutive, di condanna o meramente dichiarative. Gli arbitri, a meno di diversa pattuizione, sono tenuti a giudicare secondo diritto, applicando le norme giuridiche rilevanti, in forza dell'art. 822 c.p.c.²⁶.

Il principio del *iura novit curia* trova piena applicazione anche in sede arbitrale, a conferma della funzione giurisdizionale esercitata. Di fatto, l'unica vera differenza rispetto al giudizio statale consiste nell'origine convenzionale del potere giudicante.

In questo contesto, come meglio evidenziato nel precedente paragrafo, la piena opponibilità del lodo alla procedura fallimentare si spiega come corollario logico e sistematico della sua natura giurisdizionale. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che, per essere opponibile al fallimento, un accertamento deve possedere data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale (artt. 45 e 52 l. fall.). Il lodo arbitrale rituale, che ha efficacia di giudicato fin dalla sua sottoscrizione, soddisfa tale requisito se munito di data certa. È, dunque, del tutto coerente che, come una sentenza, esso possa essere fatto valere ai fini dell'insinuazione al passivo, senza necessità di conversione o omologazione.

Il principio è stato ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza qui annotata, che ha espressamente affermato che «*la valenza del lodo arbitrale rituale non è inferiore a quella della sentenza, in quanto entrambi costituiscono accertamenti autoritativi e vincolanti*».

Non sono mancate, in dottrina, voci critiche che hanno evidenziato i rischi di una eccessiva statalizzazione dell'arbitrato, che potrebbe snaturarne le caratteristiche di flessibilità, snellezza e informalità²⁷.

Tuttavia, si deve rilevare come tali preoccupazioni siano superabili alla luce della distinzione tra piano strutturale e piano funzionale: se è vero che l'arbitrato nasce da una convenzione, è altrettanto vero che l'attività degli arbitri si svolge secondo moduli tipici della giurisdizione.

La giurisdizione privata, dunque, non è un ossimoro, ma una realtà giuridica pienamente riconosciuta e normativamente disciplinata.

In conclusione, la tesi secondo cui il lodo arbitrale rituale ha la stessa efficacia, forza vincolante e opponibilità della sentenza statale appare oggi non solo condivisa dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, ma anche fondata su un impianto sistematico e normativo solido e coerente. Si tratta di un risultato che rafforza la certezza del diritto, valorizza l'autonomia delle parti nella scelta del giudicante e amplia l'effettività della tutela

²⁵ A. A. ROMANO, *Diritto dell'Arbitrato Rituale*, cit., p. 215 ss.

²⁶ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, appendice di V. Verde, VI ed., Milano, 2021, p. 187 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, cit., p. 212 ss.; A. A. ROMANO, *Diritto dell'arbitrato rituale*, cit. p. 217 s.;

²⁷ P. ORTOLANI, *Giustizia privata e arbitrato rituale*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1139 ss.

giurisdizionale anche fuori dai canali tradizionali. L'arbitrato rituale si conferma così una vera e propria forma di giustizia privata, fondata sulla volontà negoziale, ma capace di produrre effetti pubblici, in linea con le esigenze della modernità giuridica e della razionalizzazione del contenzioso civile.

5. Considerazioni finali: gli effetti sistemici della natura giurisdizionale del lodo

In conclusione, abbiamo visto che la sentenza in esame si inserisce in una fase matura del dibattito sul ruolo sistemico dell'arbitrato rituale e offre lo spunto per una riflessione più profonda sull'identità giuridica del lodo. L'affermazione dell'equiparazione tra lodo e sentenza non deve essere letta solo sul piano degli effetti pratici — opponibilità al fallimento, esecutività, giudicato — ma come il compimento di una trasformazione concettuale: il lodo non è più espressione della sola autonomia privata, ma forma alternativa di esercizio della giurisdizione, dotata di riconoscimento pubblico.

In tale prospettiva, l'art. 824-*bis* c.p.c., che attribuisce al lodo gli effetti della sentenza «dalla data della sua ultima sottoscrizione», rappresenta una norma strutturale, non meramente operativa. Essa ha segnato la definitiva fuoriuscita del lodo dalla sfera negoziale, sancendo l'autosufficienza dell'attività arbitrale nella produzione di effetti autoritativi. Come è stato osservato, tale previsione va ben oltre la sola efficacia esecutiva: riconosce al lodo la capacità di formare un giudicato formale e sostanziale, assimilabile a quello della sentenza²⁸.

Questa capacità non si radica nella volontà delle parti, bensì in un potere riconosciuto agli arbitri dall'ordinamento. È proprio la legge processuale a conferire agli arbitri il potere di decidere con autorità, al pari di un giudice statale, sebbene con modalità e regole diversamente modellabili. Si è rilevato che l'arbitrato rituale si conclude con un provvedimento motivato, adottato da terzi imparziali, dotato di stabilità e idoneo a produrre effetti vincolanti²⁹.

In tal senso, esso può dirsi espressione di una giurisdizione “funzionale” e “privata”, ma - nondimeno - riconosciuta come parte del sistema giurisdizionale complessivo³⁰.

La piena riconducibilità del lodo alla giurisdizione trova conferma nell'ambito concorsuale. La Corte ha chiarito che, in presenza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, il lodo è titolo idoneo all'insinuazione al passivo, in forza della sua capacità accertativa e attitudine al giudicato che lo contraddistingue; tuttavia, se ciò è stato senza dubbio acclarato nel corso della precedente narrativa, ora necessariamente bisogna guardare alle potenziali criticità.

²⁸ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, cit., p. 307 ss.; E. MARINUCCI, *sub* art. 824-*bis* c.p.c., in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, cit., p. 644 ss.

²⁹ A.A. ROMANO, *Diritto dell'arbitrato rituale*, cit., p. 215; G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, appendice di V. Verde, VI ed., cit., p. 197.

³⁰ G. VERDE, *Arbitrato rituale e giurisdizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 973 ss.

Se da un lato questo approdo, oltre ad essere coerente con il dettato normativo, risponde a esigenze di efficienza e certezza del diritto: evitare duplicazioni processuali e contrasto di giudicati è interesse sia del creditore sia della procedura, dall'altro questa assimilazione non è priva di rischi.

Il punto critico, oggi, non è più la legittimità della parificazione lodo-sentenza, bensì la possibilità che essa porti a una “statalizzazione di ritorno” dell'arbitrato. In argomento, non è affatto remota l'eventualità che l'adozione acritica di logiche proprie della giurisdizione statale possa snaturare l'arbitrato, svuotandolo della sua specificità, che risiede nella flessibilità procedurale, nella snellezza e nella capacità di adeguarsi alle esigenze del caso concreto. Il rischio è che, cercando di rafforzare l'arbitrato attraverso la sua assimilazione al processo statale, si finisca per indebolirlo, trasformandolo in una sua mera variante meno trasparente e più costosa.

A ben vedere, la forza dell'arbitrato rituale sta proprio nella sua ambivalenza strutturale: pubblico quanto agli effetti, privato quanto alla fonte. La sua legittimazione è convenzionale, ma gli effetti sono pubblicistici. Questa tensione non è patologica, ma fisiologica e rappresenta una delle caratteristiche più moderne dell'istituto. È qui che si colloca la vera sfida per il futuro: non nell'affermare una volta di più che il lodo equivale alla sentenza, ma nel garantire che tale equivalenza non comporti una omologazione delle funzioni e dei procedimenti.

In sintesi, la sentenza n. 2840/2025 rafforza il ruolo dell'arbitrato rituale come forma autentica di giustizia privata, capace di produrre effetti pubblici senza perdere la propria autonomia. La giurisprudenza conferma che il lodo è titolo opponibile in ogni sede, inclusa quella concorsuale, e che l'arbitrato può assolvere una funzione decisiva nel sistema di tutela giurisdizionale. Tuttavia, questo riconoscimento impone una vigilanza costante: il lodo non deve diventare uno strumento statuale mascherato, né essere trattato alla stregua di una sentenza *tout court*.

Il cuore della problematica attuale consiste nel preservare l'identità dell'arbitrato rituale: rafforzarne l'efficacia, senza intaccarne l'autonomia. Garantire stabilità e vincolatività del lodo, senza sacrificare la flessibilità e la snellezza del procedimento.

È in questa duplice tensione — tra pubblicizzazione degli effetti e privatizzazione della fonte — che si gioca l'evoluzione futura dell'arbitrato rituale, chiamato a restare giustizia privata con effetti pubblici, e non giurisdizione parallela con regole statali.

Giuseppe Mancino
Dottorando